

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 38 (operazioni forestali) e 47 (operazioni agricole a favore delle PMI nelle zone rurali).

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” sostiene attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per migliorare il potenziale umano impegnato nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali.

La misura fa fronte principalmente ai fabbisogni F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) e F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze professionali, tecniche e manageriali), anche attraverso il sostegno all'attuazione delle altre misure del PSR.

La misura M01 è collegata in via principale alla focus area 1C (Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale) e presenta collegamenti secondari con gran parte delle altre focus area. La misura, per il suo carattere orizzontale, contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici con un apporto di tipo conoscitivo, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei fruitori delle diverse azioni. In particolare essa contribuisce a:

- Innovazione, grazie all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali;
- Ambiente, attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di

produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;

- Cambiamento climatico, mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

La misura attiva tutte e 3 le sottomisure contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale, ognuna della quali prevede un tipo di operazione con due azioni distinte – una agricola e una forestale – secondo la seguente suddivisione:

- Sottomisura 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze): operazione 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e di informazione): operazione 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali): operazione 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi per garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, ai gestori del territorio e ad altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali al fine di migliorare la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali e contribuire a rendere sostenibile l'economia rurale. Tali interventi possono riguardare l'aggiornamento degli operatori, percorsi di apprendimento permanente, azioni di tutoraggio e corsi di formazione professionale al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e l'introduzione di processi innovativi attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi gradi di approfondimento, con contenuti specialistici calibrati in base alla preparazione dei partecipanti e con diverse modalità e strumenti di attuazione. Gli interventi formativi potranno svolgersi sia in aula che in campo ed essere attivati anche con modalità e-learning.

L'operazione è volta a soddisfare, prioritariamente e in modo diretto, il fabbisogno F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali) ed è collegata principalmente

alla focus area 1C. Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, esso incide anche sulla maggior parte delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.

I destinatari del sostegno sono gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, altri gestori del territorio e PMI operanti in zone rurali, i quali, grazie agli interventi formativi, potranno migliorare la loro competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse e le prestazioni ambientali.

I temi formativi riguarderanno in via prioritaria:

- le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali (compresi gli aspetti legati alla gestione aziendale), in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- l'integrazione di filiera, in particolare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, l'associazionismo produttivo e l'interprofessione;
- la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;
- la biodiversità e il paesaggio;
- la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione di fertilizzanti e fitofarmaci;
- la gestione dei suoli;
- l'uso efficiente dell'acqua nell'agricoltura;
- l'uso efficiente dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca;
- la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- lo sviluppo locale nelle zone rurali.

L'operazione è articolata in due azioni:

1. formazione in ambito agricolo;
2. formazione in ambito forestale.

Le azioni possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei prestatori di servizi di formazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni e i costi ammissibili);
- bandi per l'erogazione di voucher per la partecipazione a corsi sui temi formativi sopra elencati organizzati da enti aventi i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3 comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing e di quanto previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiori.

Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del

mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari, in tutto o in parte secondo quanto specificato nella sezione 8.2.1.3.1.8, dei costi ammissibili sostenuti per le azioni di formazione professionale attuate.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- legge regionale 63/95 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- legge n. 116/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione accreditati.

Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è la Regione Piemonte.

I destinatari della formazione in ambito agricolo sono le persone e gli addetti dei settori agricolo e agro-alimentare (compresi i tecnici non dipendenti della pubblica amministrazione), delle PMI operanti in zone rurali e degli altri gestori del territorio.

I destinatari della formazione in campo forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale (compresi i tecnici pubblici e privati purché operanti in campo forestale), i gestori del territorio agroforestale operanti in zone rurali nonché, come previsto dal Quadro forestale nazionale, i giovani, i disoccupati e gli inoccupati residenti nelle aree rurali.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

1. Spese per organizzare e dispensare i corsi: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio il costo dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico ed informativo, costi di viaggio, stampa di documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative). I costi, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno differenziati a seconda che l'attività formativa venga svolta in aula ovvero in campo/bosco.

2. Costo dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio, diaria e costo di sostituzione degli operatori).

Il costo sarà rimborsato in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e giustificate, salvo il caso in cui sia valutato possibile l'utilizzo del metodo dei costi standard.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione sono pagate al beneficiario.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, comma 2 del regolamento (UE) n.

1305/2013, è prevista la distribuzione di voucher da utilizzare presso beneficiari appositamente selezionati e in possesso di comprovata esperienza e dimostrata capacità sulle tematiche in esame, in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 808/2014, alle seguenti condizioni:

- a) il periodo di validità dei voucher non può superare 12 mesi;
- b) i voucher sono erogati con riferimento a un'azione specifica;
- c) il rimborso dei voucher sarà riconosciuto a condizione che l'azione formativa abbia avuto luogo per almeno il 75% della durata prevista”.

Gli organismi prestatori di servizi di formazione dovranno avere capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono dimostrare di possedere struttura organizzativa, capacità (ad esempio macchine, attrezzature e strutture) e competenze (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato ed aggiornato, esperienza) adeguate in relazione al servizio richiesto nonché essere accreditati per la formazione professionale secondo le disposizioni della l.r. n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale”. Tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti. In particolare, il titolo VI della l.r. 63/95 (Valutazione del sistema regionale della formazione e dell'orientamento professionale) prevede che l'accREDITamento sia svolto sulla base di appositi piani regionali per la qualità predisposti sulla base dei criteri forniti dai piani triennali per la formazione e l'orientamento professionale.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti per individuare i beneficiari conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Le domande saranno valutate sulla base della qualità della proposta formativa e del corpo docente. Nel caso

della formazione ad addetti delle PMI, sarà data priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale.

I temi prioritari sono i seguenti:

- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari della formazione in ambito agricolo sono le persone e gli addetti dei settori agricolo e agro-alimentare.

I soggetti prioritari della formazione in ambito forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni formative nei settori agricolo e forestale.

Nel caso di voucher, l'intensità dell'aiuto è dell'80%.

Per le azioni formative agricole a favore delle PMI nelle zone rurali e degli altri gestori del territorio, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

- a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
- b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;
- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);
- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto “approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;
- lo “Studio metodologico per l'adozione di unità di costo standard” del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapposizione delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l'analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

Parametro UCS = $\text{€}/(\text{h} \cdot \text{allievo}) = \text{Totale importo accertato}/(\text{Totale ore corso riconosciute} \cdot \text{n}^\circ \text{partecipanti riconosciuti})$.

L'utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un'attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Si applicano valori di UCS, differenziati in base alla tipologia delle attività formative:

- a) UCS per tutti i corsi a favore delle imprese agricole, delle PMI e degli operatori forestali (esclusi i corsi di cui al successivo punto b);

b) UCS per i corsi a favore degli operatori del settore forestale per gli ambiti professionali standardizzati con la DD n. 813/2007 e s.m.i..

Considerata la particolarità degli interventi formativi, infatti, i corsi di formazione in campo forestale riferibili alla DD n. 813/2007 e s.m.i., sono stati oggetto di un'analisi separata come da documento sub-allegato n. 1.B. Per tali corsi, non essendo sufficiente la base dati regionale, è stata utilizzata la base dati della Regione Piemonte, considerata la analogia di contenuti e tipologia dei corsi.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito agricolo risultano:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore:

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all'iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l'attestato di partecipazione.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito forestale risultano:

Gruppi omogenei di corsi per disciplina:

Forestale (da F1 a F5) 36€/ora/allievo

Ingegneria naturalistica (da I1 a I3) 47€/ora/allievo

Treeclimbing (da G1 a G3) 38€/ora/allievo

F6 (f, i, g) 24€/ora/allievo

Teleferica (T1) 45€/ora/allievo

Teleferica (T2) 36€/ora/allievo

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Possono ottenere il finanziamento previsto per la realizzazione dell'iniziativa di formazione e aggiornamento professionale e presentare proposte di progetto formativo gli enti e organismi di formazione professionale pubblici e privati così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Tali enti e organismi devono obbligatoriamente ottenere l'accreditamento regionale, atto con cui la Regione riconosce agli enti di formazione la possibilità di realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche e volto a introdurre standard di qualità nei soggetti attuatori - ai sensi della legge regionale n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale". Il complesso sistema di accreditamento offre infatti le necessarie garanzie di funzionamento delle strutture. Si precisa che tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti. Gli enti e gli organismi di formazione professionale devono assicurare inoltre un adeguato livello qualitativo delle iniziative, sulla base della verifica effettuata da un apposito Comitato, salvaguardando la coesione sociale e una equilibrata ripartizione territoriale; gli stessi inoltre devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti ulteriori requisiti:

- formazione professionale tra i fini statutari;
- struttura organizzativa adeguata (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato e aggiornato);
- dimostrata capacità a svolgere attività di formazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.1.3.2. 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene attività dimostrative e azioni di informazione destinate alle imprese, agli addetti e ai tecnici dei settori agricolo, forestale e alimentare, alle PMI e agli altri soggetti pubblici e privati operanti nelle zone rurali.

L'operazione è volta a soddisfare prioritariamente e in modo diretto il fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) ed è collegata principalmente alla focus area 1C.

Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, essa incide anche sulla maggior parte delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.

Le attività dimostrative potranno prevedere sessioni pratiche per illustrare ad esempio una tecnologia, l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, nuovi metodi di gestione colturale o forestale o una tecnica specifica. Le attività potranno svolgersi in aziende o in altri luoghi, come ad es. centri di ricerca, edifici espositivi, manifestazioni di settore.

Le azioni di informazione potranno prevedere attività di diffusione delle informazioni - riguardanti l'agricoltura, la selvicoltura, il comparto agroalimentare e l'economia delle zone rurali per favorire la conoscenza di aspetti rilevanti per l'attività lavorativa di ciascun target - individuate in linea con le priorità e gli obiettivi del programma secondo quanto previsto nella sezione 8.2.1.3.2.7 (Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione). Le azioni potranno essere attivate mediante sportelli informativi, incontri, seminari, giornate tematiche e presentazioni, e veicolate con media stampati e/o elettronici.

I materiali e le azioni sostenute non potranno contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori o promuovere prodotti specifici.

L'operazione è articolata in due azioni:

1. attività dimostrative e informative in campo agricolo;
2. attività dimostrative e informative in campo forestale.

Le azioni sopra indicate possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei responsabili dei servizi di dimostrazione e di informazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti - in coerenza con quanto stabilito nelle sezioni 8.2.1.3.2.5, 8.2.1.3.2.6 e 8.2.1.3.2.7 - termini e modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni ed i costi ammissibili);
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing, dell'accordo di partenariato e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari dei costi ammissibili sostenuti per le azioni dimostrative e informative attuate.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- articolo 45 (Investimenti) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i responsabili delle azioni di dimostrazione e di informazione.

Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è Regione Piemonte.

I destinatari dell'operazione sono le persone, gli addetti e i tecnici dei settori agricolo, forestale e alimentare, le PMI e altri soggetti pubblici e privati operanti nelle zone rurali.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

1. Spese di organizzazione per le azioni dimostrative e di informazione:

a. costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio i costi dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico e informativo, costi di viaggio, stampa dei documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative, ecc.); i costi, conformi a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno differenziati a seconda che l'attività venga svolta in aree facilmente accessibili ovvero in campo/bosco.

b. limitatamente alle azioni dimostrative, sono ammissibili il noleggio o leasing in relazione alla durata dell'azione nonché l'acquisto di macchinari e attrezzature, mentre non sono ammissibili altri costi connessi al contratto di leasing, come garanzia del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi.

2. Costo dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio), diaria e costo di sostituzione degli operatori.

Il costo dei partecipanti sarà rimborsato in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati, salvo il caso in cui sia valutato possibile l'utilizzo del metodo dei costi standard.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione, sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, sono pagate al beneficiario.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve possedere struttura organizzativa, capacità (ad esempio macchine, attrezzature e strutture) e competenze (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato ed aggiornato, esperienza) adeguate in relazione al servizio richiesto.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti per individuare i beneficiari conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza. Le domande saranno valutate sulla base della qualità delle attività dimostrative e informative.

I temi prioritari delle azioni di informazione e dimostrazione sono i seguenti:

- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari delle azioni di dimostrazione in campo agricolo sono gli addetti e i tecnici dei settori agricolo e alimentare.

I soggetti prioritari delle azioni di dimostrazione in campo forestale sono gli addetti e i tecnici del settore forestale.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni di informazione e dimostrazione nei settori agricolo e forestale.

Per le azioni di informazione e dimostrazione agricole a favore delle PMI nelle zone rurali, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

- a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Non pertinente.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.1.3.3. 1.3.1 Visite e scambi interaziendali di breve durata in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi per garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica ad agricoltori e silvicoltori al fine di migliorare la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali. Tali interventi possono riguardare l'organizzazione di scambi interaziendali di breve durata e di visite aziendali per consentire agli operatori di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto. Scopo dell'operazione è agevolare lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e di scoprire le buone modalità operative attraverso l'interazione con altri agricoltori e silvicoltori, favorendo l'instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive e lo sviluppo di competenze socio-relazionali, valorizzando gli agricoltori e i silvicoltori come agenti di sviluppo.

L'operazione è volta a soddisfare, prioritariamente e in modo diretto, il fabbisogno F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali) ed è collegata principalmente alla focus area 1C. Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, esso incide anche sulla maggior parte delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.

I destinatari del sostegno sono gli addetti dei settori agricolo e forestale, i quali, grazie alle azioni sostenute dall'operazione, potranno migliorare la loro competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse e le prestazioni ambientali.

L'operazione è articolata in due azioni:

1. visite e scambi interaziendali di breve durata in campo agricolo;
2. visite e scambi interaziendali di breve durata in campo forestale.

Le azioni possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei prestatori di servizi di formazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni e i costi ammissibili);
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari di tutti i costi ammissibili sostenuti per gli scambi e le visite realizzati.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- legge regionale n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze.

Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è la Regione Piemonte.

I destinatari dell'operazione sono gli addetti dei settori agricolo e forestale.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

1. Spese di organizzazione degli scambi e delle visite in azienda o in cantiere forestale: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio i costi dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico ed informativo, costi di viaggio, stampa di documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative);
2. Costo dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio), diaria e costo di sostituzione degli operatori coinvolti.

I costi saranno conformi a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il costo dei partecipanti sarà rimborsato in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione sono pagate al beneficiario. Sono rimborsabili, oltre ai costi di cui sopra, anche i costi di sostituzione degli agricoltori e dei silvicoltori.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali e di visite di aziende agricole e forestali sono descritti nella sezione 8.2.1.3.3.11 (Informazioni specifiche dell'operazione).

I beneficiari devono dimostrare di possedere struttura organizzativa, capacità e competenze adeguate in relazione al servizio richiesto.

I medesimi devono essere accreditati ai sensi della l.r. n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale”. Tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto

il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, conformi a quanto disposto dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e definiti per individuare i beneficiari, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza. Le domande saranno valutate sulla base della qualità della proposta presentata.

I temi prioritari delle visite e degli scambi interaziendali sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari sono gli addetti dei settori agricolo e forestale.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100%.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Non pertinente.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In merito ai contenuti dei programmi di scambi interaziendali e di visite di aziende agricole e forestali si precisa quanto segue:

- scambi interaziendali: si tratta di scambi di breve termine (fino a 3 mesi) all'interno dell'UE che permettono ai destinatari del servizio di trasferirsi in altre aziende all'interno dell'UE allo scopo di imparare personalmente da altri operatore. Lo scopo è favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche su metodi e tecnologie produttive, diversificazione aziendale, partecipazione e costruzione di filiere, sviluppo di nuove opportunità lavorative e nuove tecnologie;
- visite aziendali: si tratta di visite aziendali o sul cantiere di breve durata realizzate con un approccio del tipo "apprendere facendo" finalizzate all'apprendimento di specifici aspetti, capacità, conoscenze e/o modalità operative (ad es., come usare un macchinario specifico). La principale differenza rispetto agli scambi interaziendali sta nel fatto che le visite hanno una durata più breve, cercano di focalizzarsi su un tema ben specifico e seguono un approccio di tipo "insegnamento-apprendimento" (un operatore conosce una certa tecnica e un altro desidera apprenderla).

In merito alla durata, gli scambi interaziendali variano da un minimo di un giorno a un massimo di 3 mesi, mentre le visite alle aziende da un minimo di 4 ore a un massimo di 24 ore.

8.2.1.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013

[EAFRD]” per la misura 1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Sulla base delle esperienze pregresse si ritiene non siano presenti elementi non controllabili, tuttavia emergono i seguenti rischi:

R2 - Ragionevolezza dei costi

La ragionevolezza dei costi è affrontata in due modalità:

1. con la definizione di un sistema basato sui costi standard, per il quale non si ravvisano rischi specifici.
2. con il metodo della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti; in questo caso, si può riscontrare la non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato e quindi il rischio della valutazione di congruità.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R4 – Appalti pubblici

Il rischio è collegato alla applicazione delle norme sugli appalti pubblici, alle procedure di gara e alla selezione dei prestatori dei servizi, quando il beneficiario del contributo è un soggetto pubblico.

R7 – Selezione dei beneficiari

Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti formativi ed informativi proposti dai potenziali beneficiari.

R8 - Sistemi informatici

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi ed informativi.

Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verifiche incrociate con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9 - Domande di pagamento

- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari
- Problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa (non corretta interpretazione di alcune spese ammissibili) ed al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi ed informativi

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

R2 - Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi di cui si prevede la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, dovranno essere seguite linee guida o manuali chiari e puntuali predisposti a tal fine dall'AdG o dall'OPR. In particolare si prevede una procedura generale di acquisizione di più offerte / preventivi da parte dei beneficiari, per la determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 – Appalti pubblici

Le azioni di mitigazione utilizzate riguardano:

- stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di appalti pubblici
- definizione puntuale dei contenuti del servizio richiesto anche sulla base di passate esperienze.

R7 – Selezione dei beneficiari

Si prevede di ricorrere ad iniziative standardizzate (soprattutto riguardo ai corsi di formazione ed aggiornamento). Nei casi in cui ciò non è possibile, si ricorre a comitati di valutazione per evitare la discrezionalità.

R8 - Sistemi informatici

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi ed informativi nonché gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento dei requisiti degli utenti finali.

R9 - Domande di pagamento

L'applicazione dei costi standard, ove prevista, abatterà il rischio di tassi di errore elevati nella quantificazione della spesa ammissibile.

In caso di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura M01 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Cfr. il paragrafo 8.2.1.3.1.11.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. il paragrafo 8.2.1.3.3.11.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

I costi standard verranno utilizzati, a seguito di certificazione da parte di un organismo indipendente, nell'operazione 1.1.1.

I costi standard, elaborati definendo parametri esatti e adeguati mediante un calcolo giusto, equo e verificabile in conformità alle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono certificati da un organismo funzionalmente indipendente per quanto riguarda l'esattezza e l'adeguatezza del calcolo.

Tale certificazione sarà acclusa al PSR.